



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità

Pos. Arch. VI-DOG/882 /03-1/2011/CA

Roma, 21 aprile 2011

Allegati: //

ALLA PRESIDENZA DEL TRIBUNALE DI

BARI

(Rif. Prot. n. 1016 del 15.03.2011)

E, p.c.

ALLA CORTE DI APPELLO

UFFICIO DISTRETTUALE UNEP

BARI

ALL'ISPETTORATO GENERALE

DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

VIA SILVESTRI, 243

00164 ROMA

OGGETTO: Ufficio NEP di Altamura - Spettanza dell'emolumento-percentuale di cui all'art. 122 n. 2 D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 ("Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari") al personale UNEP in aspettativa e collocato a riposo nel corso di un bimestre di riferimento - Risposta a quesito.

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, formulato dal dirigente dell'Ufficio NEP di Altamura, pervenuto con la nota di codesta Presidenza richiamata in indirizzo, si fa presente che il CCNL 24 aprile 2002, riguardante le norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari, all'art. 6 ha previsto che ai fini

della liquidazione, al personale UNEP, della percentuale sui crediti recuperati dall'Erario si deve tener conto della "presenza in servizio".

L'applicazione della predetta norma contrattuale comporta che l'emolumento in questione viene corrisposto ai dipendenti UNEP bimestralmente, sulla base di Ordini di accreditamento emessi da questa Direzione Generale in favore dei Presidenti delle Corti d'Appello, in quote pro capite di importo fisso (predeterminato annualmente in via forfettaria) pari al numero delle unità di personale in servizio nei singoli Uffici NEP.

Relativamente al dipendente UNEP collocato in aspettativa (ex art. 7 CCNL 1998/2001 integrativo del CCNL del personale del comparto Ministeri sottoscritto il 16 febbraio 1999), da ritenersi a tutti gli effetti di legge in servizio presso l'Amministrazione di appartenenza, la quota pro capite dell'emolumento in questione non spetta al predetto dipendente, ma all'Ufficio NEP che la ripartisce tra il restante personale ivi addetto.

Per quanto concerne il dipendente UNEP collocato a riposo nel corso di un bimestre di riferimento, al predetto va corrisposta la quota-parte relativa ai giorni per i quali ha prestato servizio, mentre la quota residua va ripartita tra il restante personale in servizio nell'Ufficio NEP, avente diritto.

Si rammenta che le due ipotesi sopra menzionate sono prese in considerazione sistematicamente nelle note esplicative che questa Direzione Generale invia periodicamente, alle Corti d'Appello, con gli Ordini di accreditamento delle quote relative a tale emolumento. Nelle note esplicative, infatti, viene fatto presente che qualora a seguito dell'attribuzione delle somme, a titolo di emolumento-percentuale, ai singoli Uffici NEP del distretto, si formassero dei residui per l'assenza del personale dal servizio che ne comporti la mancata attribuzione al medesimo, i Dirigenti UNEP sono tenuti a ripartire i detti residui tra tutti i dipendenti UNEP dell'Ufficio sulla base della fascia retributiva e della presenza in servizio nel bimestre di riferimento.

Si prega di portare a conoscenza del Dirigente dell'Ufficio NEP di Altamura il contenuto della presente nota.

Si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Giuseppe Belsito)